

DISCIPLINARE SULL'USO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA - DIFESA PERSONALE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Strumenti di autotutela

ART. 1 TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

1. Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, possono essere dotati per esigenze di difesa personale di dispositivo spray anti-aggressione in grado di erogare una sostanza naturale a base del principio attivo Oleoresin Capsicum (OC), in osservanza delle caratteristiche chimiche, nonché dei limiti ponderali e balistici definiti nel Decreto del Ministero dell'Interno 12 maggio 2011, n° 103, adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della Legge n° 94/2009.
2. Il suddetto dispositivo spray OC, a lungo getto con nebulizzazione a cono ristretto, non ha attitudine a recare offesa alla persona ed è strumento di autotutela non classificato come arma.
3. Lo strumento di cui al presente articolo reca uno specifico numero identificativo ricollegabile alla matricola degli agenti.

ART. 2 FINALITÀ DI DIFESA PERSONALE

1. Lo strumento di autotutela, descritto nell'art. 1 deve essere utilizzato, nei casi previsti dalla normativa vigente e nei limiti stabiliti dall'art.52 del Codice Penale, esclusivamente per difesa personale quando vi è pericolo attuale di un'offesa ingiusta rivolta a sé o altri e non altrimenti evitabile.
2. E' vietato l'utilizzo dello strumento di autotutela: • a scopo intimidatorio; • nei confronti dei soggetti che non rappresentino una reale pericolosità nei confronti dell'agente o di terzi presenti sul posto e nei cui confronti sia possibile intervenire diversamente al fine di respingere la violenza o vincere la resistenza attiva nei confronti di soggetti che producano unicamente resistenza passiva.
3. E', altresì, vietato il maneggio dello bomboletta spray non motivato dalle circostanze operative.

ART. 3. FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ALL'USO

1. L'assegnazione dello strumento di autotutela può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche un'adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo.
2. La formazione e l'addestramento devono prevedere, al loro termine il superamento di una specifica verifica.
3. Il Comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione ed addestramento.
4. Il personale assegnatario ha l'obbligo di partecipare agli eventuali corsi di aggiornamento.
5. Gli Ufficiali addetti al coordinamento e controllo avranno cura di far rispettare tutte le disposizioni del Disciplinare, segnalando tempestivamente al Comando i casi in cui risulti

opportuna un'ulteriore verifica della capacità dell'assegnatario di utilizzare correttamente e legittimamente lo strumento di autotutela.

6. Il Comandante, anche su segnalazione degli Ufficiali, ha facoltà di ritirare lo strumento di autotutela, qualora ne riscontri un abuso o un impiego improprio da parte dell'assegnatario.

ART. 4 ASSEGNAZIONE E TRASPORTO

1. Il Comandante individua il personale che deve essere dotato dello strumento di autotutela.

2. I dispositivi spray OC sono assegnate in dotazione individuale ed in via continuativa.

3. Il dispositivo di autotutela non può essere utilizzato per fini privati, né può essere ceduto a terzi, fatta eccezione per le ditte specializzate al fine di eseguire eventuali manutenzioni degli strumenti.

4. Il personale assegnatario, con le modalità indicate nei commi seguenti, è tenuto al porto del dispositivo spray OC nei servizi d'istituto.

5. Il dispositivo spray deve essere agganciato mediante l'idoneo dispositivo alla cintura uniforme. Nei casi in cui la divisa non sia corredata della cintura esterna, il dispositivo è portato nelle tasche dell'indumento più esterno dell'uniforme, salvo diverse e specifiche indicazioni date dal Comandante o da altro Ufficiale incaricato.

6. Nello svolgimento dei servizi autorizzati in abiti civili, lo strumento stesso deve essere portato in modo comunque non visibile.

7. La custodia diligente consiste anche nell'applicazione, sempre e comunque, delle misure di sicurezza previste per il maneggio degli strumenti difensivi. Il personale, anche fuori servizio, deve custodire il dispositivo spray OC con la massima cura e, avendone la dotazione in via continuativa, può custodirlo anche presso la propria abitazione in apposita cassetta di sicurezza o altro che garantisca la sicurezza dello stesso; durante il tragitto dal Comando all'abitazione e viceversa, egli deve evitarne l'uso, il deterioramento, la perdita, l'esibizione.

8. Il Comandante, può determinare i casi in cui, per particolari e specificati motivi, il personale non venga dotato, anche temporaneamente, degli strumenti di autodifesa.

ART. 5 REGISTRO DI CARICO E SCARICO

1. Il Comandante può nominare nomina un consegnatario ed uno o più sub-consegnatari degli strumenti di autotutela per la disciplina di carico e scarico delle stesse nell'apposito registro o in mancanza, in apposito Verbale di Consegna.

2. Il registro di carico e scarico o il verbale di Consegna, deve riportare il nome di ogni assegnatario, il numero identificativo dello strumento fornito in dotazione che coincida con il numero di matricola dell'agente, il giorno di consegna e quello di restituzione, nonché le eventuali sostituzioni di parti soggette a consumo o deterioramento.

ART. 6 OBBLIGO DEL RAPPORTO

1. In caso di utilizzo per qualunque causa, l'assegnatario dello strumento di autotutela deve darne immediata comunicazione verbale alla Centrale Operativa e, fatta salva l'eventuale redazione degli atti di polizia giudiziaria previsti, produrre senza ritardo al Comandante e al Responsabile del Servizio, un rapporto scritto diretto a specificare le circostanze che hanno indotto all'uso dello strumento difensivo.

2. Fatti salvi eventuali altri atti previsti per legge, l'obbligo del rapporto sussiste anche in caso di deterioramento, smarrimento e/o furto.

ART.7DISPOSITIVI DI CONTENZIONE FISICA- MANETTE

1. Gli appartenenti al Corpo possono esser dotati di dispositivi di contenzione fisica (manette).

2. Le manette in dotazione sono costituite da due bracciali metallici, con settori dentati stabilmente agganciabili ai polsi, uniti da snodo a catena.

3. Le manette sono assegnate in dotazione individuale ed in via continuativa.

4. L'assegnazione delle manette deve essere documentata in apposito registro o in apposito verbale; a tal fine è possibile utilizzare anche il registro previsto per le armi e/o per lo strumento di autotutela.

5. Il Comandante, può determinare i casi in cui, per particolari e specificati motivi, il personale non venga dotato, anche temporaneamente, degli strumenti di contenzione

ART. 8 FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

1. L'assegnazione delle manette può avvenire dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche un'adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo.

2. Il personale assegnatario ha l'obbligo di partecipare agli eventuali corsi di aggiornamento.

ART. 9 STRUMENTI DI DIFESA PASSIVA

1. Gli appartenenti al Corpo, in particolari situazioni operative, possono esser dotati di giubbotto antitaglio e/o di scudo antitaglio.

2. Il giubbotto anti -proiettile e anti-taglio deve essere utilizzato in occasione dei trattamenti o accertamenti sanitari obbligatori e nei servizi di volta in volta indicati dal Comandante in apposita disposizione.

3. Il giubbotto anti-proiettile e anti-taglio deve essere sempre a bordo del veicolo, ed in particolare anche in occasione di trattamenti e/o accertamenti sanitari obbligatori ed utilizzato qualora le circostanze lo rendano necessario. Il Comandante può individuare, con apposita disposizione, altri servizi in cui il giubbotto anti-proiettili e anti-taglio deve essere utilizzato.

4. Per l'uso dei suddetti strumenti sono previsti appositi corsi di addestramento per il personale destinato all'impiego operativo.

Art. 10 MAZZETTA DI SEGNALAZIONE-BASTONE ESTENDIBILE BATON PRG 580

Gli appartenenti al Corpo, possono esser dotati di mazzette di segnalazione-bastone estendibile Baton PRG 580, in dotazione di reparto. Tali strumenti di autotutela, non sono classificati come arma;

L'assegnazione di reparto dei suddetti strumenti, deve essere documentata in apposito registro o in apposito verbale indicante la consegna di reparto;

L'utilizzo dei suddetti strumenti può avvenire dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento all'uso e all'impiego operativo, anche un'adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo.

ART. 11 NORMA DI RINVIO

1. Relativamente agli strumenti di autotutela e alle manette e agli strumenti di difesa passiva, per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa rinvio alle leggi statali, ai regolamenti, alle leggi e ai regolamenti della Regione Lazio, alle circolari ministeriali in materia, alle direttive regionali concernenti i presidi difensivi e di contenzione utilizzabili dagli appartenenti alla Polizia Locale, al Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Tarquinia e alle disposizioni del Comandante.